

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

*Documento redatto ai sensi dell'art. 6 comma 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016 contenente
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE*

INDICE

§ 0	PREMESSA.....	3
SEZIONE I		5
§ 1	PROFILO E MISSION DELLA SOCIETA'	5
§ 2	COMPAGINE SOCIALE.....	7
§ 3	ORGANI SOCIALI AL 31 DICEMBRE 2025	7
§ 4	MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001 E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA INTEGRITA' E LA TRASPARENZA.....	9
	TRASPARENZA ED ACCESSO ALLE INFORMAZIONI	15
SEZIONE II		17
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016		17
§ 5	PREMESSA.....	17
§ 6	APPROVAZIONE PIANO.....	19
§ 7	DEFINIZIONI	19
§ 8	STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI.....	20
§ 8.1	ANALISI DI INDICI E MARGINI DI BILANCIO.	20
§ 8.2	ANALISI DEGLI INDICI IN RAPPORTO AI PARAMETRI DI ALLERTA SETTORIALI	21
RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2025		23
§ 9	MONITORAGGIO PERIODICO	23
§10	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2025.....	23
§10.1	RICAVI / INCREMENTO FATTURATO / COSTI DI PRODUZIONE (PERSONALE E MATERIALE DI CONSUMO)	23
§10.2	GESTIONE CREDITI VERSO CLIENTI.....	25
§10.3	ACCORDO PREMI DI RISULTATO	25
§ 10.4	PROBLEMATICHE IN ORDINE DEI CONFLITTO BELLICI.....	25
§10.5	ANALISI DI BILANCIO.....	25
§10.6	ANALISI DEGLI INDICATORI DI ALLERTA CNDCEC	27
§10.7	ANALISI DEI SEGNALI DI ALLARME CCII	28
§ 11	STRUMENTI INTEGRATIVI.....	30

§ 0 PREMESSA

Il D.Lgs. 175/2016 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, attua la delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche contenuta nella L. 124/2015. L'articolo 6 *“Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico”* hanno introdotto nuovi adempimenti in materia di *governance* delle società a controllo pubblico.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 *“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”*; disposizione che fa riferimento alla *“relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”*.

In base all'art. 14, co. 2, *“Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”*¹.

In particolare le società a controllo pubblico debbono predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

Le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti ulteriori presidi:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela

¹ Ai commi 3 e 4 dell'art. 14 del Testo unico si precisa - rispettivamente - che *“Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile”* e che *“Non costituisce provvedimento adeguato [...] la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o a un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5”*. Tale ultimo comma dispone che *“Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti di capitale, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”*.

- della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
 - c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
 - d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Labcam ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (e le relative procedure esimenti), comprensivo del Codice Etico e di comportamento ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché ha provveduto alla nomina del RPCT, adottando i Piani Triennali per la prevenzione della Corruzione e l'Integrità e la Trasparenza, al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza nella conduzione delle attività aziendali e prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto stesso, ivi inclusa la prevenzione della corruzione.

Considerato che il Legislatore del Testo unico ha omesso una descrizione contenutistica della Relazione sul governo societario e ha rimesso alla discrezionalità della singola società il contenuto del Programma di valutazione del rischio aziendale, oltre a non definire gli indicatori di crisi aziendale al cui rilievo è collegato l'obbligo di relazione stabilito ex art. 14, co. 2, il presente documento è stato redatto –in particolare con riferimento alla sezione attinente al programma di valutazione del rischio di crisi aziendale in forza del documento “schema di relazione” elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (di seguito CNDCEC) ed. marzo 2019 (ultima *release* emessa), il quale propone una serie di raccomandazioni – elaborate da un gruppo di lavoro appositamente costituito – per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 6, co. 2 e 4, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito anche “Testo unico”) in funzione di quanto disposto al successivo art. 14, co. 2. Detto documento, il quale fornisce una serie di raccomandazioni che nell'ottica di *early warning*, propongono l'impiego di indicatori *forward looking* per il monitoraggio del rischio di crisi aziendale a favore della tempestiva emersione della crisi e la sua corretta gestione, è stato utilizzato quale linea guida, selezionando, tra gli strumenti valutativi e gli indicatori proposti, quelli che si ritengono dotati di significatività in relazione alle peculiarità della Società.

SEZIONE I

§ 1 PROFILO E MISSION DELLA SOCIETA'

Labcam srl, Laboratorio Chimico Merceologico della CCIAA Riviere di Liguria, ha iniziato l'attività dal 01/03/2015 prendendo in dote le sezioni laboratorio e formazione dell'Azienda Speciale per la Formazione Professionale e la Promozione Tecnologica e Commerciale della CCIAA di Savona.

L'attività in essere di Labcam, fin dalla sua nascita nel 1995, è stata indirizzata nel supporto ai settori produttivi del territorio, agli istituti pubblici (es. Comuni) e ai privati cittadini interessando una serie di attività che hanno avuto fondamentale sviluppo a partire dal 2007 per decisione dell'allora giunta camerale e del consiglio di amministrazione dell'azienda stessa.

Le disposizioni normative, che a suo tempo indirizzarono il campo operativo delle aziende speciali delle CCIAA (specificamente modificandone la libertà decisionale ed operativa in materia di personale e della gestione delle risorse), hanno trovato ulteriore applicazione anche per le società con natura giudica quale Labcam (società a partecipazione pubblica al 100%), pur con talune difficoltà applicative di detti vincoli in relazione alla natura prettamente commerciale di Labcam.

Il Laboratorio esegue analisi e sperimentazioni per conto terzi, prevalentemente nel settore agroalimentare e, per scelta legata alle risorse in essere e alla storia del Laboratorio, con minore frequenza nel settore ambientale: detti servizi sono prestati tramite versamento del corrispettivo da parte dei beneficiari.

La fruizione dell'attività di analisi è sia su base volontaria (es. controlli qualità), sia quale conseguenza di specifici adempimenti normativi.

In Liguria esistono almeno altri 9 laboratori privati di analisi conto terzi, di cui 4 con un assetto comparabile a Labcam. A livello nazionale, prendendo a riferimento i laboratori accreditati ISO 17025, le attività di prova riguardano circa 2000 strutture. Considerando che una parte dei servizi erogati riguarda l'attività in Buone Pratiche di Laboratorio (BPL) è di fatto interessante indentificare altre 75 strutture presenti in Italia di cui circa 30 nel medesimo settore operativo della Società.

Si fa notare come risulti sempre attuale, per i clienti di Labcam, l'appel per il "marchio" Camera di Commercio: i laboratori camerali, nati all'inizio del 1900 per oggettivare la qualità merceologica dei beni trattati tra fornitore e cliente, continuano a mantenere, nonostante le difficoltà riscontrati per tutti negli ultimi anni, una riferibilità indiscussa a livello nazionale.

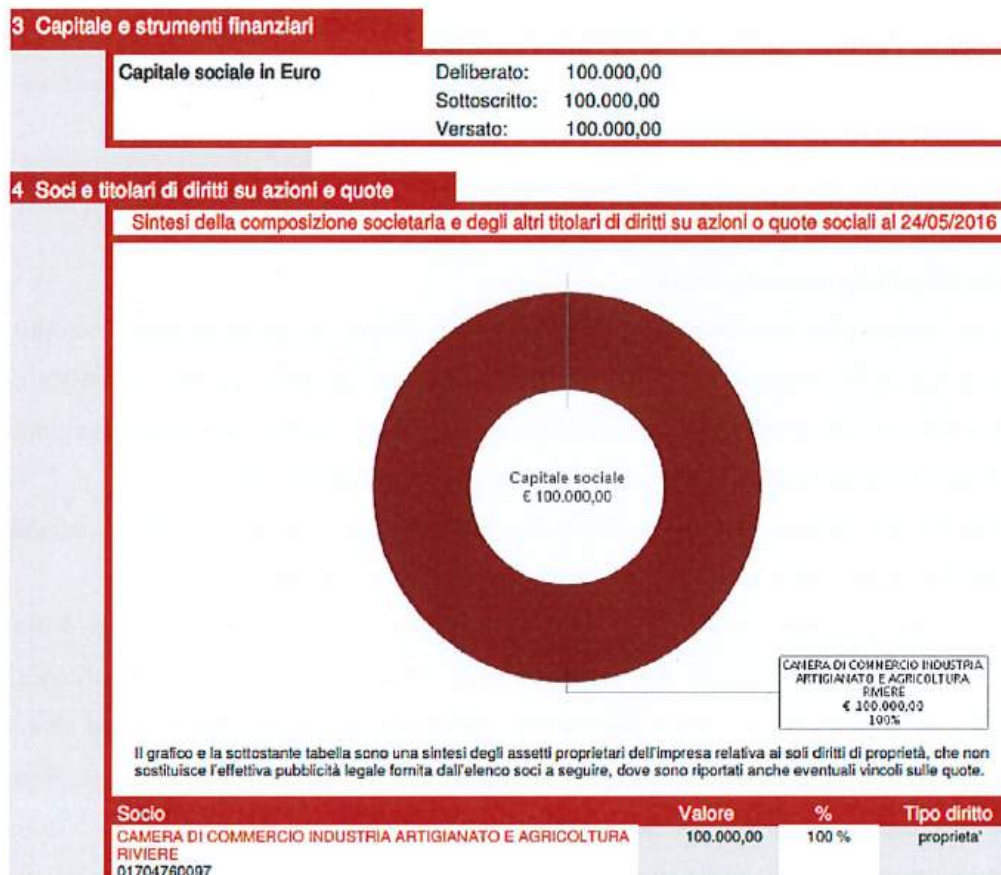
Labcam risulta:

1. inserita nell'Elenco Regionale dei laboratori effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo in possesso dei requisiti previsti in appositi elenchi predisposti dalle Regioni e PP.AA. di Trento e Bolzano, che ne rende possibile l'esercizio dell'attività a favore degli operatori del settore alimentare su tutto il territorio nazionale;

2. avere ottenuto la Certificazione N° 2022/19 del 20/05/2022 ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 2 marzo 2007, degli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 4 luglio 1997 – Idoneità ad effettuare test nel rispetto dei principi della Buona Pratica di Laboratorio di cui all'allegato II del citato decreto legislativo (aree di competenza: 1) saggi fisico-chimici 5) studi sul comportamento in acqua, terra, aria; bioaccumulazione 6) studi sui residui);
3. inserita nell'elenco dei laboratori autorizzati da COOP ITALIA per l'esecuzione di analisi di Microbiologia, IPA, PCB, Metalli e Micotossine;
4. autorizzata dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo per le prove autorizzate (Decreto 16 dicembre 2014) e per l'esecuzione di analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica; dal medesimo Ministero ha ottenuto il riconoscimento del Comitato di assaggio professionale per le valutazioni organolettiche degli oli di oliva vergini;
5. inserita nel registro di EDEKA dei laboratori approvati per l'esecuzione di analisi per il monitoraggio dei residui in frutta fresca, verdura e patate e per l'inserimento dei risultati nel database di EDEKA;
6. in forza di provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) il laboratorio risulta iscritto allo Schedario Anagrafe Nazionale delle Ricerche (protocollo 443/327);
7. avere ottenuto l'approvazione da parte di QS- Fachgesellschaft Obst – Gemüse-Kartoffeln GmbH per il controllo di residui in Frutta, Verdura, Patate e Mangimi
8. risulta inoltre dotata delle seguenti certificazioni:
 - Accredia (Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori) – Laboratorio che opera in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 per le prove riportate nell'elenco consultabile sul sito ACCREDIA (ACCREDITAMENTO N° 0218);
 - Certiquality: Certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 (n. 974).

§ 2 COMPAGINE SOCIALE

Il Capitale sociale di Labcam, interamente sottoscritto e versato, è pari ad €.100.000,00 e al 31 dicembre 2024 risulta interamente in titolarità della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Riviere:



Dato estratto da visura camerale e non modificato al 31/12/2025

§ 3 ORGANI SOCIALI al 31 dicembre 2025

Gli Organi sociali risultano così composti:

Consiglio di amministrazione:

Matteo Sacchetti (Presidente)

Giuseppe Ghu (vicepresidente)

Tiziano Venturino

Michele Introna

Fulvia Becco

Il Consiglio di Amministrazione attuale di Labcam è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 30 maggio 2025 e durerà in carica sino alla approvazione del bilancio al 31/12/2027.

Sindaco:

Pennino Matteo

Il Sindaco è stato nominato dall'Assemblea dei Soci in data 16/10/2023, con incarico di durata fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2025.

Le modalità di nomina, il numero, le cause di ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità, le attribuzioni, i compensi e le norme di funzionamento degli organi societari sono disciplinate nello Statuto sociale, in conformità alle disposizioni di legge nazionali e regionali.

Il sistema di governo e di controllo è improntato alla sana e prudente gestione della società e consente di mitigare i rischi e di assicurare adeguati flussi informativi.

Gli Amministratori e il Sindaco devono possedere requisiti di professionalità e competenza, di onorabilità e di indipendenza.

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dello Statuto Labcam è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo (art.10).

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone particolarmente qualificate nelle attività economiche e professionali connesse all'oggetto sociale.

Durano in carica per il periodo di tempo stabilito dai Soci e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili (art.11). Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per dimissioni, o altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende cessato.

Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione sono quelle previste dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea dei soci.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è effettuata, a norma di Statuto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione –salvo casi di urgenza- almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Organo Amministrativo informa semestralmente i Soci sui fatti rilevanti concernenti l'attuazione delle linee guida strategiche e –più in generale- circa l'andamento dell'attività sociale.

Lo Statuto sociale riconosce all'Assemblea la determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori: ad essi può essere riconosciuto un compenso. In assenza di tale decisione, l'attività prestata dai membri del CdA dovrà considerarsi gratuita, avendo diritto esclusivamente all'eventuale rimborso delle spese occasionate dalla carica. Al 31.12.2025 l'attività dei membri del CdA risulta prestata a titolo gratuito, fatto salvo il riconoscimento in favore del Presidente del CdA, del compenso annuo lordo pari ad euro 6.000,00 già corrisposti alla figura del Presidente nel corso del precedente mandato; al Presidente è altresì riconosciuto un compenso

variabile aggiuntivo, in ogni caso non superiore a euro 2.000,00 in base al raggiungimento di determinati obiettivi approvati dal Consiglio di amministrazione.

Sindaco Unico con funzioni di Revisore

Il Sindaco di Labcam, nominato dall'assemblea dei Soci del 16/10/2023 in sostituzione del dott. Silvano Montaldo, prematuramente scomparso, durerà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2025.

Il Sindaco Unico è investito delle funzioni previste dall'art. 2403 e 203 bis c.c.

Il compenso è determinato dall'Assemblea ordinaria.

Per l'esercizio 2023 i compensi attribuiti dall'Assemblea complessivamente ai due Sindaci sono stati pari (con esclusione dell'IIVA e contributi di legge se dovuti) a Euro 6.000,00 oltre accessori di legge. Si precisa che i suddetti compensi devono intendersi già comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali di studio.

Assemblea

Le modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea sono disciplinate dall'art.17 dello Statuto.

Direttore Generale

Ai sensi del vigente Statuto (art.13) particolare rilievo assume la figura del Direttore Generale, poiché lo stesso competono specifici poteri ed attribuzioni –tanto di natura ordinaria che straordinaria- nella conduzione della società in materia di sicurezza, ambiente, organizzazione e gestione del personale, approvvigionamenti, forniture e clientela. In particolare il Direttore concorre nella attuazione dei programmi e cura l'esecuzione delle delibere del CdA ed elabora insieme al Consiglio le linee guida strategiche, il business plan ed il budget annuale della Società.

§ 4 MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001 e PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA INTEGRITA' E LA TRASPARENZA

Al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e con l'ottica di diffondere e promuovere l'integrità e la trasparenza, Labcam ha ritenuto opportuno recepire le indicazioni del D. Lgs. 231/2001 e dotarsi di un Modello atto a prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto stesso.

Il Modello è predisposto secondo i dettami del Decreto Legislativo e sulla base delle linee guida elaborate da Confindustria e ABI.

La decisione di adozione del Modello è attuata nell'intento di tutelare la propria immagine, gli interessi e le aspettative dei dipendenti, degli azionisti, dei committenti e del pubblico, e di sensibilizzare tutti i collaboratori e tutti coloro che operano in nome e per conto di Labcam

all'adozione di comportamenti corretti al fine di evitare la commissione di reati.

Labcam, ha conseguentemente provveduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza Monocratico, individuato nell'Avvocato Gian Luca Ballero Dalla Dea, conferendogli il compito di assicurare l'efficacia, verificare l'osservanza e curare l'aggiornamento del Modello stesso.

Il Modello si compone di una Parte Generale oggetto di pubblicazione sul sito web aziendale, e di una serie di parti speciali dedicate alle categorie di reato ritenute rilevanti.

Nel corso del 2025 la Società ha provveduto a rimettere il Modello 231/01 in rev.3, approvato dal CdA in data 22/12/2025, al fine di riaggiornare la documentazione rilevante a nuove fattispecie di reato introdotte dal Legislatore. Motivo della revisione è pertanto l'aggiornamento alle seguenti disposizioni di legge: d.lgs. 116/25 e Legge 147/2025 (reati ambientali) Legge 132/2025 (reati societari), Legge 90/2024 (delitti informatici - trattamento illecito dei dati), L.187/2024 (impiego di cittadini di paesi terzi), D.lgs. 81/2025 (contrabbando), L. 82/2025 introdotto Art. 25-undecies (delitti contro gli animali), delibera Anac n. 478 del 26 novembre 2025: nuove Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione.

L'adozione della presente release del MOG231 si è resa pertanto opportuna, pur essendo stato preso in esame di volta in volta l'impatto delle novità normative sulla perdurante efficacia del MOG.

Sono stati oggetto di rivisitazione ed implementazione:

- MOG231 Parte Generale (rev.3);
- MOG231 Parte Speciale 4 (rev.1): "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di utilità illecite nonché autoriciclaggio", che trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001;
- MOG231 Parte Speciale 6 (rev.1): "Reati in materia di violazione dei diritti d'autore", che trova applicazione per le tipologie specifiche di reato a tutela del diritto d'autore ai sensi dell'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001;
- MOG231 Parte Speciale 11 (rev.1): "Delitti contro l'ambiente" che trova applicazione per le tipologie di delitti previste ai sensi dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.
- In MOG231/01 Parte Generale si è dato atto delle novità normative, con riepilogo aggiornato delle fattispecie di reato, nonché della non rilevanza della delibera ANAC delibera n. 478 del 26 novembre 2025 in considerazione della procedura whistleblowing adottata.
- In Parte Speciale 4 sono stati dettagliati gli indicatori di anomalia indicati nel Provvedimento UIF del 23 aprile 2018 (allegato n. 1), nonché le indicazioni comportamentali emanate dalla UIF del 11 aprile 2022 (allegato 2).

- La rivisitazione della Parte Speciale 6 è risultata opportuna giusta emanazione della Legge 132/2025, che all'art. 26 modifica disposizioni penali collegate al MOGC 231: con il provvedimento il legislatore ha chiarito che alcuni reati già previsti dalla "normativa 231" possono oggi essere commessi tramite strumenti di Intelligenza Artificiale, ampliando i rischi a carico dell'ente.
- La ri-emissione della Parte Speciale 11 è conseguenza dell'aggiornamento Normativo ex d.lgs. 116/25 e Legge 147/2025, con modifiche nell'ambito dei reati ambientali.

Successivamente alla adozione della nuova release del Modello è occorso un ulteriore intervento normativo che, tuttavia, non ha impattato sulla perdurante efficacia del MOG 231 [il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 un nuovo e autonomo presidio dedicato alle violazioni delle misure restrittive dell'Unione Europea, tramite l'inserimento dell'art. 25-octies.2. La disposizione ricomprende le condotte punitive previste dagli artt. 275-bis, 275-ter e seguenti del Codice Penale, che disciplinano – rispettivamente – la violazione dei divieti e il mancato rispetto degli obblighi informativi relativi a soggetti, beni, servizi e transazioni sottoposti a sanzioni europee].

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* ha inteso rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, tenendo conto sia delle indicazioni fornite da taluni strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese (Convenzione Onu di Merida e la Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo), sia degli standard internazionali di contrasto ai fenomeni corruttivi.

Le misure previste dalla Legge contro la corruzione si articolano come segue:

- sul Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) il comma 4 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 stabilisce *"Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministripredispone il Piano nazionale anticorruzione....."* il comma 5 continua stabilendo *"Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio"*;
- sulla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT) il comma 7 della precitata legge prevede che *"... l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione"* che, ai sensi del comma 12 *"in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, ... risponde nonché sul piano disciplinare, per il danno erariale e all'immagine della pubblica*

amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”.

- sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che deve essere elaborato sulla base del PNA emesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica: il comma 8 stabilisce che *“L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica”.*

Come noto con Delibera numero 31 del 30 gennaio 2025 è stato approvato in via definitiva il PNA 2024, i cui contenuti sono stati oggetto di disamina da parte di RPCT ed OdV.

Ai fini delle indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi restano valide le indicazioni di cui ai contenuti dell'ALLEGATO I del PNA 2019, contenente le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi: esso specifica in premessa che *«il PNA 2013 e l'Aggiornamento 2015 al PNA avevano fornito una serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012, indicazioni che il presente allegato metodologico ha integrato e aggiornato, alla luce dei principali standard internazionali di risk management, tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e delle osservazioni pervenute. Il presente allegato diventa pertanto l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo».*

La Società ha adempiuto, sin dall'anno 2016, all'incombente di nomina del RPCT (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Integrità e Trasparenza), individuato –in considerazione delle peculiarità dell'Organigramma aziendale- nell'unica figura dirigenziale, dott. Luca Medini.

Con delibera del 22/12/2025 la Società ha provveduto alla nomina di un nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Integrità e la Trasparenza, individuato nella dott.ssa Francesca Mare, supervisore del reparto chimico, che si è resa necessaria per le seguenti ragioni.

In primo luogo pur non prevedendo la disciplina primaria una durata vincolante dell'incarico di RPCT (il che lascia un margine di autonomia agli enti), l'Allegato 3 al PNA 2022 (Piano Nazionale Anticorruzione), adottato da ANAC, raccomanda un limite massimo di sei anni, pari a due mandati triennali, per ciascun Responsabile.

Tale indicazione è fondata sul principio della rotazione RPCT, ritenuto essenziale per:

- evitare il consolidamento eccessivo di potere decisionale su una singola figura;
- garantire un'effettiva autonomia funzionale;
- prevenire il rischio di conflitti di interesse legati alla permanenza prolungata nello stesso

incarico.

La rotazione non è quindi solo una buona prassi, ma un presidio di imparzialità e trasparenza.

- Anac ha chiarito che una proroga oltre i sei anni è possibile, purché adeguatamente motivata e deliberata in modo formale dall'organo di indirizzo politico/amministrativo valutare positivamente le competenze acquisite e l'esperienza maturata dal responsabile uscente;
- introdurre meccanismi di rafforzamento dei controlli interni, per compensare il venir meno del principio di rotazione.

L'affidamento per un terzo mandato non integra un automatismo: la proroga deve essere un'eccezione, giustificata da circostanze concrete. Labcam ha provveduto alla prima nomina dello RPCT nell'anno 2015, in persona del Direttore Generale: la individuazione di detto soggetto e la proroga ad oggi (per una durata complessiva pari a tre mandati) è stata giustificata in forza delle peculiarità della realtà aziendale, dell'organigramma, nonché dei controlli in essere da parte di organismo terzo indipendente quale è OdV sui medesimi processi.

La nomina di un nuovo RPCT è risultata da un lato ineludibile e dall'altro lato percorribile, in forza dell'assetto documentale acquisito, procedendo alla nomina di altro soggetto, che al contempo fosse del tutto estraneo ad aree a rischio.

Il punto fermo ribadito dall'Autorità – in linea con l'Allegato 3 al PNA 2022 – è che la scelta del RPCT appartiene all'organo di indirizzo, il quale deve procedere con un atto pienamente discrezionale, ma non arbitrario, perché guidato da elementi di competenza, affidabilità e autonomia. ANAC conferma che la scelta del RPCT è, per legge, affidata all'organo di indirizzo e deve ricadere su un soggetto dotato di conoscenza dell'organizzazione, autonomia valutativa e competenze qualificate.

Si richiama il fatto che il RPCT dovrebbe preferibilmente essere un dirigente di prima fascia o equiparato, poiché tale profilo assicura maggior indipendenza e capacità decisionale. Tuttavia, l'Autorità riconosce che non tutti gli enti dispongono di tali figure. Per questo motivo, ANAC riconosce che, in assenza di personale dirigenziale, in particolare nelle società partecipate di piccole dimensioni, è ammissibile la nomina di un RPCT non dirigente. ANAC ha altresì precisato la necessità di garantire continuità operativa nel passaggio da un RPCT all'altro, al fine di favorire forme di collaborazione e trasferimento delle attività tra il responsabile uscente e quello subentrante.

Premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare quale RPCT la dott. Francesca Mare considerazione della assenza nell'organigramma di figure con profilo dirigenziale, della anzianità della stessa e delle concrete mansioni alla dipendente affidata, la quale

risulta del tutto estranea rispetto ad aree potenzialmente a rischio di reati corruttivi. In virtù della necessità di garantire continuità operativa nel passaggio da un RPCT all'altro la nomina è effettiva con decorrenza dal 1° febbraio 2026.

Si evidenzia come Labcam rientri tra quelle realtà -con numero di dipendenti inferiore a 50- a cui si applicano nell'attuazione della normativa semplificazioni, che riguardano anche la sottosezione dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza (§10.1 PNA 2022).

In merito si ricorda come le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possano, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo ove nell'anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione, ovvero che non:

- siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
- siano stati modificati gli obiettivi strategici;
- siano state modificate le altre sezioni del PIAO (nel caso di obbligo di adozione del PIAO) in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

Quanto sopra premesso RPCT ha ritenuto di fare riapprovare il PTPCT anche per il triennio 2026-2028, adottato dal Presidente del CdA nei termini di legge ed oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale.

Le attività di redazione del Piano Triennale Anticorruzione e della Trasparenza sono svolte da RPCT in stretta collaborazione e con il supporto di OdV. È infatti di tutta evidenza come i documenti redatti in attuazione della Legge 190/2012 nonché del D.Lgs 33/2013 e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 debbano essere coordinati tra loro e valutati quale un sistema integrato di controllo interno. Ed infatti, salvo alcune, circoscritte evenienze, il Modello 231 nella sua articolazione organizzativa e procedurale consente di esplicitare la propria efficacia anche in relazione alla prevenzione dei reati di corruzione passiva, propri della Legge 190; in tal senso, i procedimenti sensibili, e cioè a rischio reato di corruzione passiva, sono già mappati e mitigati in fase di sviluppo ed adozione del Modello 231. I casi in cui l'omologia appena descritta potrebbe venir meno ineriscono le aree ed i procedimenti afferenti ad attività di pubblico interesse e per i quali, in ragione della loro stessa natura, sono prevedibili esclusivamente ipotesi corruttive di tipo passivo; in tal caso il piano di prevenzione ex 190/12 non potrebbe essere semplicemente mutuato dal modello di organizzazione ex 231/01, ma dovrebbe prevedere azioni preventive e controlli successivi specifici. In tale ottica il Piano Anticorruzione e l'adempimento agli obblighi di Trasparenza sono strumenti idonei ad integrare, a loro volta, il Modello 231/01 e la prevenzione delle fattispecie di reato ivi previste, in particolare contro la Pubblica Amministrazione

(art. 24 e 25 D.231/01) in materia societaria (art. 25 ter) e in materia di ricettazione e riciclaggio (art. 25 octies).

Si dà atto che la versione della Procedura Whistleblowing in vigore è conforme alle novità introdotte dal D.Lgs 24/2023 ed alle Linee Guida Anac; quale canale interno di segnalazione di eventuali illeciti la Società risulta avere aderito ha aderito al progetto Whistleblowing PA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi. Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviato in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del gestore e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione viene ricevuta dal gestore e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Si ricorda come la piattaforma informatica WhistleblowingPA, sia realizzata tramite il software GlobaLeaks ed è conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti, garantisca il mantenimento e l'aggiornamento della piattaforma e non richieda interventi tecnici da parte di soggetti interni o esterni all'ente. Le piattaforme digitali disponibili nell'ambito del progetto WhistleblowingPA sono dichiarate conformi ai requisiti previsti dal decreto 24/2023. Per l'effettuazione della segnalazione in via informatica. Il soggetto che gestisce tale Cloud opera in qualità di "responsabile" del trattamento (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679).

Per quanto esposto la conformità della procedura in vigore non è stata intaccata dai contenuti e dalle prescrizioni di cui alla delibera Anac n. 478 del 26 novembre 2025 (nuove Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione).

Trasparenza ed accesso alle informazioni

La definizione di Trasparenza è fornita dall'art.11 del Dlgs. 150/2009, come *"accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorirne forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed*

imparzialità" costituisce ora *"livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili"* ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

La legge 190/2012 prevede una serie di obblighi di pubblicazione nei siti *web* istituzionali.

Con riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'art. 1 comma 30 stabilisce l'obbligo per le amministrazioni di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi chi li riguardano.

La Legge 190/2012 prevede, altresì, che con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione saranno individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli obblighi sopra citati e le relative modalità di pubblicazione. La sezione "Società Trasparente" della Società, accessibile dalla *home page* ha *format* conforme all'ALL. I del Decreto 33/2013, alle determinazioni ANAC promulgate in materia e al disposto del decreto legislativo sulla trasparenza del 25 maggio 2016, n. 97 denominato *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016), che introduce il FOIA (Freedom of information act), ossia il diritto di accesso agli atti e ai documenti della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini.

Il Modello 231/01 e i PTCT emessi nel corso degli anni risultano pubblicati alla pagina <https://www.labcam.it/societatrasparente/disposizioni-generalidi-disposizioni-generalidi/>. I PTPC risultano altresì pubblicati alla sezione <https://www.labcam.it/societa-trasparente/prevenzione-della-corruzione/> e le Relazioni di RPCT al link <https://www.labcam.it/societa-trasparente/dati-ulteriori/>.

Si ricorda come in Labcam le funzioni di O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) siano assolve dall'Organismo di Vigilanza.

Le attestazioni dell'OIV, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, nonché la successiva scheda di monitoraggio, sono state pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente» entro i termini di legge.

SEZIONE II

Sez. II – A

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016

§ 5 PREMessa

La gestione aziendale sia condotta nel rispetto degli obiettivi aziendali e gli amministratori attuano un costante monitoraggio dei risultati conseguiti, da realizzarsi mediante opportuni strumenti di controllo di gestione. Del resto, il già richiamato art. 6, co. 3, lett. b) del d.lgs. 175/2016 invita le società a controllo pubblico a istituire (con obbligo, in caso di mancata adozione, di specificare i motivi di tale scelta) un ufficio di controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della realtà, chiamato a trasmettere periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione. È quindi chiara la volontà del legislatore a che la società a controllo pubblico istituisca adeguati strumenti di controllo di gestione che consentano, anche attraverso il confronto con gli obiettivi di pianificazione, una costante verifica sulle *performance* economico-finanziarie in corso d'anno, nonché su ulteriori variabili considerate rilevanti nell'ambito dell'attività aziendale. Si tratta della preconditione ineludibile all'efficace attività di prevenzione della crisi, posto che solo ove l'azienda si doti di idonei strumenti di programmazione e controllo (i cui contenuti non possono che essere definiti dalla singola realtà in base alle specifiche caratteristiche relative a dimensioni, tipologia dell'attività esercitata, mercato di riferimento, rigidità dei meccanismi di determinazione dei prezzi di vendita, e così via) potranno essere rilevati con sufficiente anticipo eventuali segnali premonitori di possibili situazioni di difficoltà.

Come sopra anticipato l'Organo Amministrativo informa almeno semestralmente i Soci sui fatti rilevanti concernenti l'attuazione delle linee guida strategiche e –più in generale- circa l'andamento dell'attività sociale anche con il supporto del Piano Progettuale triennale, elaborato di prassi semestralmente dal Direttore Generale, che contiene una disamina aggiornata dell'andamento finanziario del Laboratorio (costi/ricavi del laboratorio).

In considerazione della natura della Società e dell'organigramma presente Labcam non ha istituito un ufficio di controllo interno.

Secondo le indicazioni del documento “schema di relazione” elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (di seguito CNDCEC) ed. marzo 2019 la valutazione del rischio di crisi aziendale non può essere condotta esclusivamente sulla base degli indici di bilancio (che costituiscono uno solo tra i diversi strumenti diagnostici): depone in tal senso la lettera della norma, la quale fa riferimento a “indicatori”, così alludendo a un concetto di più ampia portata rispetto ai meri “indici” ricavabili dal bilancio, per sottolineare l'esigenza di individuare elementi di allerta in grado di segnalare in modo incontrovertibile o quantomeno probabile una situazione di

insolvenza anche solo prospettica. Ciò poiché il concetto di crisi aziendale accolto dagli artt. 6 e 14 del Testo unico non coincide con quello che funge da presupposto – in ambito concorsuale – per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo: non si tratta, quindi, di un contesto tale da far considerare ormai prossima (e inevitabile) l'insolvenza, bensì come detto, di una situazione che si colloca in una fase anteriore e che è tale da imporre provvedimenti adeguati a determinarne la reversibilità, al fine di scongiurare l'attivazione della procedura concorsuale. Mentre l'insolvenza può essere accertata prevalentemente *ex post* anche dall'esterno e attraverso dati contabili e/o consuntivi, la crisi (non ancora cristallizzata e dunque non ancora originante l'insolvenza) presuppone una visione non più storica bensì prospettica, tesa a individuare l'incapacità in futuro di adempiere non solo alle obbligazioni già assunte ma anche a quelle prevedibili nel normale corso di attività. Ne consegue che l'accertamento della crisi, pur non escludendo il ricorso a dati contabili e/o consuntivi, richiede che questi siano valorizzati nella prospettiva della loro capacità di segnalare futuri squilibri; e, in tale ottica, poco significativi allo scopo risultano gli indicatori finanziari, soprattutto se esaminati singolarmente (vale a dire senza un adeguato confronto spaziale-temporale e senza un'analisi congiunta con la *ratio* e i risultati di gestione che abbraccino le molteplici dimensioni economico-finanziarie-patrimoniali d'azienda) e asetticamente rispetto allo specifico contesto socio- economico in cui opera l'impresa.

L'individuazione della crisi, inoltre, impone comunque una visione dinamica basata sulle prospettive e sulla programmazione aziendale e implica un approccio specifico rispetto alla valutazione in ordine allo stato di insolvenza.

Il CNDCEC ha pertanto ritenuto di definire la nozione di crisi sulla base del concetto di *"incapacità corrente dell'azienda di generare flussi di cassa, presenti e prospettici, sufficienti a garantire l'adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate"*. Tale definizione assume la centralità della dimensione finanziaria, sia attuale che futura, attraverso il riferimento ai cash flow anche attesi, con estensione alle obbligazioni non ancora assunte purché prevedibili nel normale corso di attività o in base alla programmazione aziendale.

Gli strumenti per l'analisi e il monitoraggio dell'andamento della situazione aziendale sono, in definitiva, gli indici e i margini di bilancio (di liquidità, di tesoreria, di indipendenza finanziaria, di redditività, etc.) che sono il frutto dell'elaborazione dei dati riflessi nelle situazioni economico-patrimoniali e nei bilanci annuali ovvero espressione del rapporto fra i valori numerici di due grandezze in valore assoluto o percentuale. Tali elaborazioni consentono di avere una fotografia dell'andamento storico economico, patrimoniale e finanziario dell'azienda in un determinato arco temporale. L'organo di governo è quindi chiamato ad assumere anche un'ottica prospettica e di programmazione, poiché solo una programmazione a medio termine può rilevare in modo efficace uno stato di crisi, così confermandone la definitività o anticipandone gli esiti; e deve adottare

strumenti di pianificazione e controllo adeguati rispetto a dimensioni, complessità e contesto aziendale, tali da consentire, appunto in ottica prospettica, di monitorare l'andamento e di prevenire situazioni di crisi e/o di insolvenza.

In tal senso, vanno privilegiati *business plan* o documenti di programmazione costituiti con rigore, in modo da rispondere ai principi di sistematicità, affidabilità, coerenza, chiarezza e controllabilità.

§ 6 APPROVAZIONE PIANO

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016 e successivo art.14 l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del mese di aprile 2025, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa.

§ 7 DEFINIZIONI

Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-*bis*, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti*

od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;*
- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

§ 8 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque –come in Premessa già anticipato- a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

§ 8.1 Analisi di indici e margini di bilancio.

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l’esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Stato Patrimoniale
Margini
Margine di tesoreria

Margine di struttura
Margine di disponibilità (CCN)
Indici
Quoziente di disponibilità
Indebitamento Totale
Indebitamento a m-l termine
Indipendenza finanziaria
Leva finanziaria
Conto economico
Margini
Margine operativo lordo (MOL)
Risultato operative (EBIT)
Indici
Return on Equity (ROE)
Return on Investment (ROI)
Return on sales (ROS)
Altri indici e indicatori
Rapporto D/E (<i>Debt/Equity</i>)
Rapporto oneri finanziari su MOL

§ 8.2 Analisi degli indici in rapporto ai parametri di allerta settoriali

La Società così come previsto anche dal documento del CNDCEC ha ritenuto opportuno adottare i 5 indici di settore di cui all'art.13 co. 2 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") di seguito riportati:

Indice	Parametro soglia di allerta
Sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato)	1,8%

Adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto / debiti + ratei)	5,2%
Ritorno liquido dell'attivo (cash flow/tot. attivo)	1,7%
Liquidità (attivo a breve + ratei / passivo a breve + ratei)	95,4%
Indebitamento previdenziale o tributario (debiti previdenziali e tributari / tot. attivo)	11,9%

Viene inoltre riportata integralmente la tabella dei parametri di allerta settoriali come individuati dal CNDCEC.

Settore	Soglie di allerta				
	ONERI FINANZIARI / RICAVI %	PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' BREVE) %	CASH FLOW / ATTIVO %	(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE+ TRIBUTARIO) / ATTIVO %
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	2.8	9.4	92.1	0.3	5.6
(B) ESTRAZIONE (C) MANIFATTURA (D) PROD. ENERGIA/GAS	3.0	7.6	93.7	0.5	4.9
(E) FORN. ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASM. ENERGIA/GAS	2.6	6.7	84.2	1.9	6.5
(F41) COSTRUZIONE DI EDIFICI	3.8	4.9	108.0	0.4	3.8
(F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTR. SPECIALIZZATE	2.8	5.3	101.1	1.4	5.3
(G45) COMM INGROSSO e DETT AUTOVEICOLI (G46) COMM INGROSSO (D) DISTRIB. ENERGIA/GAS	2.1	6.3	101.4	0.6	2.9
(G47) COMM DETTAGLIO (I56) BAR e RISTORANTI	1.5	4.2	89.8	1.0	7.8
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL	1.5	4.1	86.0	1.4	10.2
(JMN) SERVIZI ALLE IMPRESE	1.8	5.2	95.4	1.7	11.9
(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE	2.7	2.3	69.8	0.5	14.6

Sez. II – B

RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2025

§ 9 Monitoraggio Periodico

L'organo amministrativo provvederà a redigere, con il supporto del Direttore Generale, un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma. Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

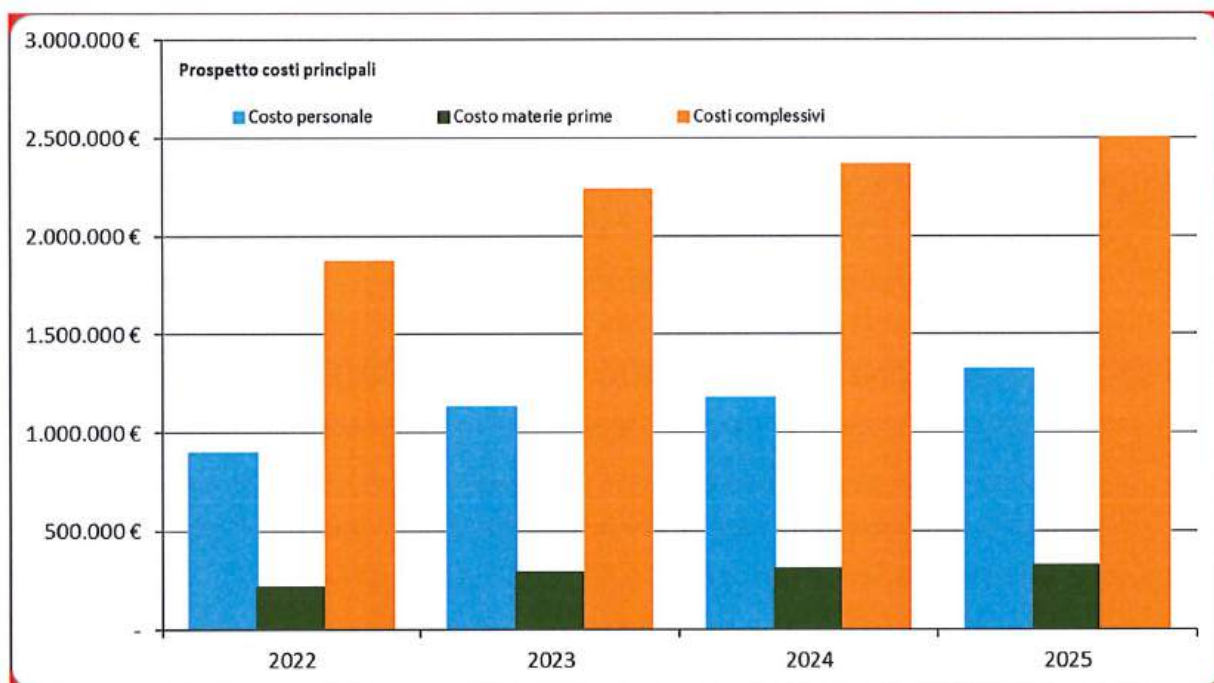
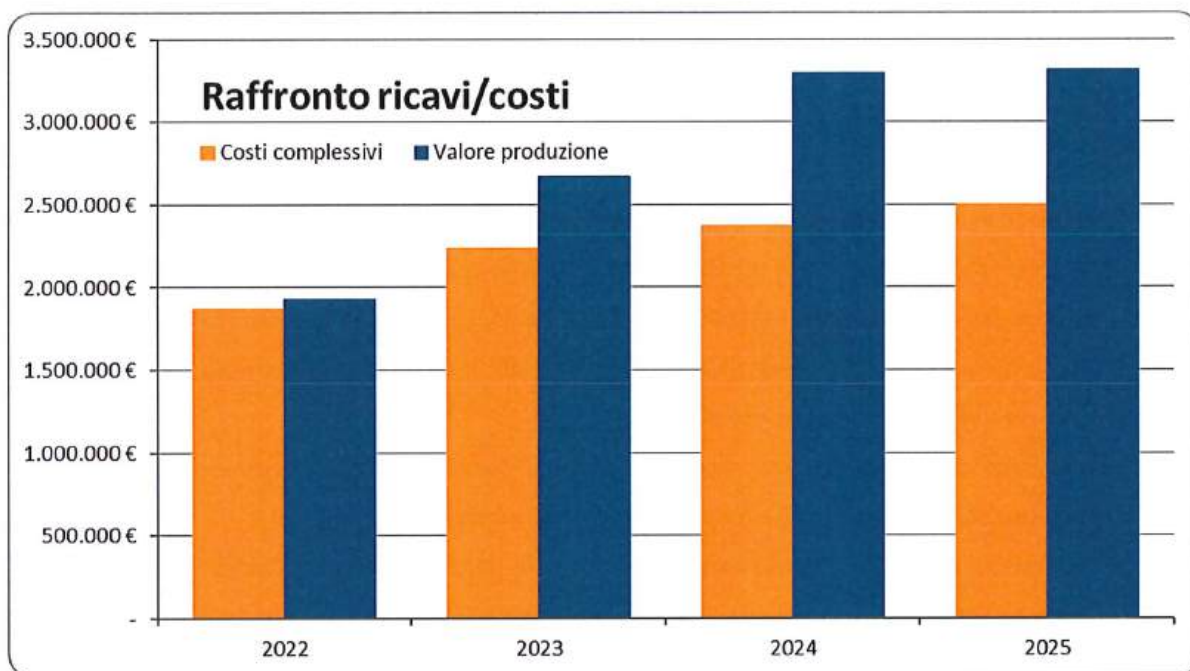
L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

§10 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2025

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati nel presente documento, elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto *infra* indicato.

§10.1 Ricavi / Incremento fatturato / Costi di produzione (personale e materiale di consumo)

Primo elemento di disamina è valutazione dei ricavi di esercizio anno 2025 (e comparazione con annualità pregresse), costi totali dalla produzione e dei costi principali.



§10.2 Gestione Crediti verso Clienti

Si osserva come anche nel corso del 2025 sia stata oggetto di monitoraggio ed intervento la situazione dei crediti verso clienti, con conseguente attenzione alla gestione e al recupero degli stessi che ha portato ad una ulteriore riduzione come riportato nella seguente tabella

CREDITI IN ESSERE PER FATTURE EMESSE AL 31/12/2024	Euro 15.071 di cui Euro 939 antecedenti al 2024
CREDITI AL 31/12/2025	Euro 879.457
Crediti v/clienti totali al 28/04/2026	Euro 40.322

§10.3 ACCORDO PREMI DI RISULTATO

Ulteriore momento di valutazione è rappresentato dalla elaborazione del documento Accordo Premi di Risultato, in seguito approvato in prima versione nel corso del CdA del 14/12/2023. L'accordo è stato redatto in attuazione a quanto previsto dal CCNL di riferimento con validità 1° gennaio 2017 (articoli 19 e ss.), con previsione di uno specifico premio di risultato, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

La Società ha ribadito la necessità di impostare il funzionamento dell'organizzazione del lavoro e conseguentemente la gestione del premio di risultato sulla base di parametri oggettivi di miglioramento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che siano, da un lato comuni a tutti i dipendenti della Società, dall'altro, specifici per ciascun ambito organizzativo e che tengano, altresì, conto del contributo di ciascun lavoratore al raggiungimento di detti miglioramenti.

§ 10.4 Problematiche in ordine dei conflitti bellici

Per quanto riguarda le implicazioni dei conflitti bellici – in particolare in Ucraina e in Palestina - si rende noto che la Società sta continuamente monitorando il relativo impatto sulle proprie attività così da poter intervenire tempestivamente in caso di necessità. Si rende noto che Labcam in ogni caso non opera direttamente con clienti russi e/o ucraini.

§10.5 ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;

- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

	Anno 2025	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria	1.777.580	1.455.421	670.312	622.572
Margine primario di struttura	1.020.462	429.882	13.619	12.443
Margine di disponibilità	1.972.786	1.588.559	820.974	796.461
Indici				
Quoziente di disponibilità	466,02%	322,44%	206,35%	244,66%
Indebitamento Totale	14,96%	22,24%	32,57%	37,04%
Indebitamento a m-l termine	0,97%	2,10%	4,14%	11,49%
Indipendenza finanziaria	61,31%	47,17%	41,84%	38,07%
Leva finanziaria (asset netti su mezzi propri)	163,11%	212,00%	238,99%	262,65%
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)	1.035.959	1.106.435	566.167	136.168
Risultato operative (EBIT)	819.639	944.228	432.098	43.969
Indici				
Return on Equity (ROE)	29,23%	32,05%	27,79%	6,58%
Return on Investment (ROI)	21,14%	26,22%	15,79%	2,87%
Return on sales (ROS)	25,15%	28,88%	16,39%	3,27%
Altri indici e indicatori				

Rapporto D/E (Debt/Equity)	0,23	0,45	0,75	0,94
Rapporto oneri finanziari su MOL	0,36%	0,12%	1,64%	4,04%

È appena il caso di osservare il miglioramento di tutti gli indici e margini sia dello Stato patrimoniale che del Conto economico.

In particolare si evidenzia la costante progressione nel miglioramento dell'indebitamento e dell'indipendenza finanziaria, oltre all'importante risultato in termini di MOL, ROE e ROI.

§10.6 ANALISI DEGLI INDICATORI DI ALLERTA CNDCEC

La seguente tabella riporta i 5 indici di settore di cui all'art.13 co. 2 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") con a fianco le soglie di allerta come individuate dal documento del CNDCEC di ottobre 2019.

Indice	Valore al 31/12/2025	Parametro soglia di allerta	
Sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato)	$3.773/3.239.997 = 0,12\%$	1,8%	✓
Adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto / debiti + ratei)	$2.362.866 / 811.078 = 291,32\%$	5,2%	✓
Ritorno liquido dell'attivo (cash flow op./tot. attivo)	$233.061/3.854.178 = 6,05\%$	1,7%	✓
Liquidità (attivo a breve + ratei / passivo a breve + ratei)	$2.035.729/999.342 = 263,16\%$	95,4%	✓
Indebitamento previdenziale o tributario (debiti previdenziali e tributari / tot. attivo)	$89.808/3.854.178 = 2,33\%$	11,9%	✓

Dall'analisi di questi indici emerge chiaramente come gli stessi rispettino ampiamente e contemporaneamente tutti i parametri calcolati dall'analisi statistica del CNDCEC per ciò che concerne gli indicatori di allerta.

§10.7 ANALISI DEI SEGNALI DI ALLARME CCII

La seguente tabella riporta la situazione dei segnali di allarme di cui all'art.3 co. 4 e all'art. 25-novies co.1 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza").

Casistica	Valore rilevato	Valore Soglia	Verifica parametro
esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni	0,00	50% deb. per retribuzioni mese novembre 25.442,00	DEBITI PER RETRIBUZIONI 
esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti	0,00	Deb. v/fornitori non scaduti 232.733,00	DEBITI VERSO FORNITORI 
l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni	0,00	5% esposizione bancaria 0,00	DEBITI VERSO BANCHE 
per l'INPS, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000; per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000	0,00	30% contributi dovuti nell'anno precedente 81.258,60	DEBITI VERSO INPS 
per l'INAIL, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000	0,00	5.000,00	DEBITI VERSO INAIL 
per l'AdE, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000	0,00	10% volume d'affari risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente 321.200,00	DEBITI IVA 

per l'AdE-R, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000	0,00	500.000,00	CREDITI RISCOSSIONE ADE-R 
--	------	------------	---

Dall'analisi dei criteri individuati degli artt. 3, co. 4, e 25-novies, co.1, del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") emerge il pieno rispetto degli stessi, come evidenziato nella tabella precedente.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

§ 11 STRUMENTI INTEGRATIVI

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della eventuale mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato, tra le altre le seguenti procedure interne: Procedura Gestionale 03 e doc. richiamati Manuale Qualità §6 gestione risorse Procedura Rilevazione Presenze e Gestione servizio retribuzione (rev. 2018) Procedura Gestionale 09 e doc. allegati (Fornitori del laboratorio e approvvigionamento: qualificazione dei fornitori, acquisto, conservazione e controllo materiale utilizzato nell'attività lavorativa) Manuale Qualità (§7.10 approvvigionamento) Manuale Qualità (in particolare: §7.10 approvvigionamento; §7.10.1 Processo di approvvigionamento; §7.10.2 Valutazione dei fornitori; §7.10.4 Verifica del prodotto acquistato) Procedura "Contabilità" ai fini della verifica dei flussi e della gestione delle transazioni finanziarie Procedura Gestione Bilancio e dei Rapporti Societari Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità Transparency PA WHISTLEBLOWING POLICY	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società, in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di un Ufficio di internal Audit

Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato i seguenti presidi: - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012; - Modello Privacy	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si è ritenuto necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

IL PRESIDENTE DEL CDA
MATEO SACCHETTI